Comune di Sondrio

REGOLAMENTO

DI

FOGNATURA

TITOLO I°

SCARICHI DOMESTICI E METEORICI

ART. 1 – IMMISSIONE IN FOGNATURA

1. Tutte le acque di rifiuto di origine domestica e meteorica, provenienti dagli immobili fronteggiati, in tutto o in parte, dai condotti della rete di fognatura comunale, debbono venire scaricate, salvo le eccezioni di cui agli articoli successivi, a mezzo di tubazioni, ai condotti della fognatura, rispettando le prescrizioni del presente Regolamento.

2. L'esistenza di un condotto della rete di fognatura comunale, in fregio agli immobili, implica il divieto di effettuare immissioni delle acque di rifiuto in qualsiasi altra canalizzazione o nel sottosuolo.

ART. 2 – SCARICO IN ALTRI RECAPITI

1. Qualora sia constata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura e l'Amministrazione ritenesse il condotto di fognatura fronteggiante l'immobile inadatto a ricevere le acque di rifiuto, o parte di esse, l'Autorità Comunale potrà consentire, in via precaria, sistemi speciali di scarico e precisamente:

    a) Per le acque di rifiuto di origine domestica: immissione in altre canalizzazioni o nel sottosuolo, previa depurazione con quei sistemi che, a giudizio dell'Autorità Comunale, saranno ritenuti atti allo scopo ed in osservanza alle disposizioni del Regolamento d'Igiene.

2. Per quanto riguarda gli impianti di depurazione valgono le norme tutte previste per gli scarichi industriali di cui al Titolo III e in modo particolare quelle contenute negli articoli 31 – 32 – 33 e 34.

    b) Per le acque di origine meteorica: immissione in altre canalizzazioni; disperdimento nel sottosuolo a mezzo di reti di drenaggio orizzontali, su terreni scoperti, oppure di pozzi drenati verticali secondo le norme di cui al successivo art. 5.

3. Analoghi scarichi speciali potranno essere concessi dall'Autorità Comunale per le acque di rifiuto di immobili ubicate in zone prive di canali di fognatura, di tombinature, di colatori stradali o di altri corsi d'acqua pubblici o privati.

ART. 3 – ALLACCIAMENTI PERZIALI O MULTIPLI

1. Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero immobile al canale di fognatura, l'Autorità Comunale potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una sola parte di esso, autorizzando per la parte restante gli scarichi speciali di cui all'art. 2.

2. E' pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto alla rete urbana semprechè la realizzazione della rete interna risalga alla costruzione dell'intero blocco edilizio e che le singole ramificazioni si uniformino, per regolamentarità ed efficienza tecnica, al presente Regolamento. Il pagamento di eventuali contributi non dovrà tener conto di riunioni di tubazioni, ammesse per la sola comodità del costruttore.

ART. 4 – POZZI NERI PROVVISORI

1. Ferme restando le disposizioni date dai Regolamenti di Igiene ed edilizie ai pozzi neri nelle case che non possono fruire dei canali di fognatura, potrà l'Autorità Comunale permettere che a servizio di case nuove sorgenti lungo vie e spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano eseguiti o usati provvisoriamente pozzi neri posti nel sottosuolo, purché però siano costruiti in buona muratura e intonacati in cemento, od altrimenti costruiti in modo tale da essere impermeabili in via assoluta.

2. Detti pozzi neri non devono mai costruirsi nelle parti coperte dei fabbricati e devono sempre distare non meno di cm. 50 dai muri dei fabbricati.

ART. 5 – PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI SPECIALI

a) Per le acque di rifiuto di origine domestica: gli impianti di depurazione dovranno assicurare un affluente che sia accettabile dal recapito finale utilizzato. I progetti di tali impianti dovranno essere previamente sottoposti all'approvazione dell'Autorità Comunale, con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti.

1. L'approvazione del progetto da parte dell'Autorità Comunale non esonera il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

2. Nel caso di immissione nel sottosuolo dovrà essere rappresentata nel progetto di fabbrica, la rete drenante che dovrà interessare un'area che non sia già stata vincolata per lo stesso scopo. La superficie verrà prescritta di volta in volta dall'Autorità Comunale.

b) Per le acque meteoriche: per l'immissione in canali privati dovrà venire presentato, assieme al progetto di fabbrica, regolare nulla – osta da parte della proprietà.

Per il disperdimento nel sottosuolo dovrà venire presentato, assieme al progetto di fabbrica, lo schema della rete di drenaggio orizzontale ed il progetto dei pozzi drenati verticali.

La superficie da vincolare per il disperdimento orizzontale, dovrà essere determinata esattamente sul progetto di fabbrica, non dovrà essere pavimentata, né coperta, né già vincolata per altri scarichi, e quindi atta ad assorbire naturalmente le acque e mantenuta tale.

Detta superficie dovrà avere un'area almeno pari alla superficie coperta dagli edifici, porticati, ecc.

Nel caso di pozzi drenati verticali l'area da vincolare per il disperdimento potrà essere ridotta ad un minimo peri ad un quarto di quella prescritta da vincolare per i drenaggi

orizzontali; la profondità dei pozzi non dovrà essere inferiore a m. 20; la zona filtrante dovrà avere inizio ad una profondità non inferiore a m. 2; la superficie filtrante non dovrà essere inferiore ad un trentacinquesimo della superficie prescritta da vincolare per il disperdimento.

c) Vincolo del suolo disperdente: il suolo di disperdimento dovrà appartenere allo stesso proprietario, o, se altro proprietario, essere da questi vincolato per tutto il tempo occorrerà a tale servizio di assorbimento, con atto legale di concessione, trascritto nell'Ufficio Ipotecario, col quale il concedente s'impegni a mantenere irrevocabilmente la concessione stessa sino a quando il concessionario abbia provveduto a scaricare le pluviali in altro modo regolamentare.

Quest'atto dovrà prodursi in originale o per copia autentica all'Autorità Municipale a complemento del progetto di costruzione.

ART. 6 – PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI

1. Gli speciali permessi che gli art. 2 – 3 – 4 e 5 s'intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio dell'Autorità Comunale.

2. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinano, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere tosto attuato e con l'obbligo di corrispondere subito i contributi tutti stabiliti dal presente Regolamento, senza diritto ad alcun periodo di esenzione.

3. A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà pagare subito l'importo della quota fissa prevista dall'art. 36/I del presente Regolamento.

ART. 7 – AVVISO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

1. A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, o si renderanno idonei quelli esistenti, il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno essere allacciati a tenore dell'art. 1.

2. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del Messo Civico.

ART. 8 – TERMINE DEI FABBRICATI PREESISTENTI

1. I proprietari degli stabili preesistenti al canale di fognatura dovranno, entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 7, aver provveduto a loro cura e spese all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri, all'allacciamento della canalizzazione interna ai sensi del presente Regolamento.

2. Il Sindaco potrà imporre un termine più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, o per altre ragioni di igiene, lo giudicassero necessario.

3. L'Amministrazione Municipale provvederà direttamente alla disinfezione dei pozzi neri previamente espurgati come sopra e previo versamento anticipato, da parte del proprietario dello stabile, di £ 5.000 (costo della disinfezione per ogni pozzo nero).

ART. 9 – OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE

1. Nessuno, all'infuori del Comune, direttamente o tramite imprese di fiducia appositamente incaricate, può manomettere il suolo pubblico o le condotte sotterranee.

2. Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile, verranno sempre eseguite direttamente dal Comune previa formale domanda scritta e relativo progetto in duplice copia firmato da un tecnico abilitato, da parte del proprietario dello stabile stesso ed anticipo delle quote fisse come all'art. seguente.

ART. 10 – SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Per le opere in sede stradale, di cui al precedente articolo, viene liquidata a carico del proprietario dello stabile allacciato, la spesa pari al costo effettivo dell'allacciamento aumentato del 10% per spese generali, salvo il disposto dell'art. 20, e con l'aggiunta di eventuali contributi se previste da apposite disposizioni in merito.

ART. 11 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

La manutenzione e le riparazioni di tutte le tubazioni esistenti in sede stradale, partendo dalle ispezioni comunali, se esistono o dai prescritti sifoni precedenti l'uscita in sede stradale, sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, dietro domanda scritta da parte del proprietario dello stabile ad esse allacciato.

1. Nel caso di riparazioni di urgenza la domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico Municipale che provvederà in merito.

2. Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per la visita tecnica.

ART. 12 – LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termine dell'articolo precedente viene fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, coll'intervento dell'interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.

1. L'interessato potrà, entro il perentorio termine di giorni quindici dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni ed eccezioni in proposito.

2. Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà versarne il pagamento al Comune.

3. Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune la somma di almeno il 50% a titolo di anticipo della spesa che presumibilmente potrà risultare di lui carico,salva la liquidazione finale di cui sopra.

ART. 13 – PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

1. Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

ART. 14 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

1. Per le immissioni nelle fogne stradali si dovrà approfittare, dove questi esistono, degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi stessi.

2. A tal uopo, a richiesta, l'Ufficio Tecnico Municipale fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente.

3. Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile, dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall'Autorità Municipale, essere ad una profondità minima di uscita di m. 1,00 ed il loro diametro oltre a cm. 15, verrà determinato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico.

4. Le tubazioni non potranno in sede stradale essere costruite longitudinalmente alla fronte dello stabile.

ART. 15 – ANTICIPAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Nel caso di soppressione di una tomba stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.

2. A richiesta dell'Ufficio Tecnico Municipale i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporne dei nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

3. Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno approfittare del loro definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.

4. Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità stabilite dall'art. 39, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliela, ogni spesa che il Comune sarà per incontrare in causa della mancanza di dette indicazioni.

ART. 16 – IMMISSIONI DURANTE LA COSTRUZIONE DELLE FABBRICHE

1. Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare una fabbrica, l'Amministrazione Comunale permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura stradale, ove esista, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione; i contributi stabiliti dall'art. 35 decorreranno però soltanto dalla data di occupazione dello stabile.

2. I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e verranno eseguiti dal Comune per i tratti in sede stradale, salvo l'esazione della quota fissa stabilita dall'art. 10.

3. Il proprietario dovrà allacciarvi le latrine di servizio prima di uscire con la costruzione del piano terra.

4. Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'Ufficio Tecnico Municipale le necessarie indicazioni.

ART. 17 – MODIFICAZIONE AGLI ALLACCIAMENTI

1. Qualora per fatto del proprietario dello stabile e col consenso dell'Amministrazione Comunale si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

2. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dall'art. 12.

ART. 18 – DOCCIONI DI FACCIATA

1. I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla fognatura comunale senza sifone.

2. Il sifone però è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazze accessibili.

3. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm. 12, e il numero non inferiore ad uno per ogni 60 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale.

4. E'vietato introdurre in questi doccioni alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.

ART. 19 – INCASSATURA PLUVIALI

1. Fermo quanto è in proposito disposto dal Regolamento Edilizio vigente, i condotti di cui al precedente articolo non devono sporgere, neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,00 dalla linea di confine con la proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

2. Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere dall'allacciamento alla fogna stradale.

3. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita, dall'Amministrazione Comunale, di ufficio, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Municipale, secondo le norme dell'art. 12.

ART. 20 - SPESE DI ALLACCIAMENTO DEI PLUVIALI

1. Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura dei doccioni della facciata di una casa prospiciente la via pubblica, qualora tali doccioni fossero preesistenti alla fognatura stessa, servissero esclusivamente allo scarico di acque pluviali e si trovassero precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

2. In ogni altro caso, dovrà corrispondersi la quota determinata come previsto dall'art. 10.

ART. 21 – SCARICHI VIETATI

E'assolutamente vietato di immettere nella fogna acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne danneggino i manufatti, spazzature, ceneri o corpi solidi.

1. Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, a tenore degli articoli 11 e 12.

ART. 22 – STRADE PRIVATE

I proprietari delle strade private dovranno provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 8, alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade stesse, secondo le norme che verranno, di volta in volta, prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

1. Gli stabili fronteggianti dette strade private sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento.

2. Ove i proprietari interessati non provvedano alla costruzione della fognatura nelle strade entro i termini prescritti all'art. 8, sarà facoltà del Comune di provvedere per l'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori, in proporzione alle rispettive fronti.

3. Queste opere dovranno essere rimborsate con le stesse norme dell'art. 12.

TITOLO II°

DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI IMMOBILI

ART. 23 – PRESCRIZIONI EDILIZIE

1. Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento edilizio e del Regolamento d'Igiene.

ART. 24 – PROGETTO

1. Il progetto di canalizzazione di uno stabile deve presentarsi su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettente lo stabile e deve constare:

    1) di una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1/500;
    2) di una pianta in scala di 1/100 del piano terreno fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale,nonché quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
    3) delle planimetrie sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

2. Si uniranno anche i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti:

    1) area complessiva della proprietà;
    2) area coperta e sistemata a cortile;
    3) numero e superficie di vari piani, compreso il terreno ed il sottotetto se abitabile;
    4) volume della costruzione servita calcolato secondo il regolamento edilizio.

ART. 25 – PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile devono essere adottati tutti i provvedimenti atti ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione possa causare alle colonne montanti.

1. Le condutture dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque che lo percorrono, levigati internamente e atti a resistere, anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrapressioni che si verificano in conseguenza del funzionamento in carico della rete di fognatura stradale e della rete interna.

2. Le ispezioni dovranno essere dotate di tappi o chiusure a perfetta tenuta, in riferimento alle sovrapressioni di cui al capoverso precedente.

3. Nel sottosuolo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile.

4. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone.

5. L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm. 3.

6. Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi dei vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

7. Tra il termine della fognatura interna e prima del condotto di allacciamento stradale, e comunque in proprietà privata, dovranno essere inseriti i seguenti pezzi speciali:

   a) nell'allacciamento diretto:
      - ispezione comunale in grès, collegata ad un tubo di aerazione fino alle falde del tetto;
      - ispezione privata in grès, il tutto come specificato nel modulo tipo rilasciato dal Comune;
   b) – pozzetto di ispezione delle dimensioni di m. 0,50x0,70 nel caso di inserimento di scarichi preventivamente depurati a mezzo di vasche;
      - l'allacciamento a mezzo di vaschio di decantazione verrà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le possibilità di smaltimento delle condotte stradali.

ART. 26 – SCARICHI SOTTERRANEI

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di immissione ad un livello inferiore del piano stradale.

2. A richiesta del proprietario dell'immobile, il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con bocca di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché vengano adottati tutti gli opportuni provvedimenti atti ad evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del condotto nel quale avviene l'immissione e della rete di fognatura interna dello stabile.

3. I danni che potessero derivare agli immobili od a terzi per effetto dell'esistenza di scarichi a livello inferiore al piano stradale saranno comunque a carico del proprietario dello stabile.

ART. 27 – VISITA TECNICA

1. Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Tecnico Municipale e dall'Ufficio Sanitario prima dell'occupazione.

2. Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti si dovrà fare domanda scritta alla Giunta Municipale entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

3. Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od il suo Tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica richiesta del funzionario municipale incaricato.

4. La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di un buon funzionamento, ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

5. In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita di ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

6. Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare £ 1.000.= per ciascuna visita successiva alla prima a titolo di rimborso delle relative spese.

ART. 28 – VISITE D'UFFICIO

1. L'Autorità Comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, da effettuarsi tale visita secondo le norme dell'articolo precedente, e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furono applicati i contributi.

TITOLO III°

SCARICHI INDUSTRIALI

ART. 29 – SCARICHI IN FOGNATURA TASSATIVEMENTE VIETATI

1. Nessuno potrà scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura dei sottoelencati prodotti:

    a) benzina, benzene, nafta, olio combustibile o qualsivoglia altro liquido, solido o gas infiammabile o esplosivo;

    b) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche o velenose in quantità sufficiente (sia per azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire coi processi di depurazione dei liquami o che, comunque, possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale o all'impianto di trattamento;

    c) qualsiasi scarico con ph inferiore a 5,5 o che, comunque, presenti proprietà corrosive tali da danneggiare i manufatti o nuocere al personale addetto alla manutenzione;

    d) sostanze solide o viscose in quantità o dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze coll'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura come ad es.: ceneri, sabbie, piume, bitume, plastica, legno, spazzature, sangue intero, viscere, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori di latte, ecc., sia interi che sminuzzati a mezzo di trituratori per rifiuti solidi.

ART. 30 – SCARICHI CONCESSI CONDIZIONATAMENTE

1. Nessuno potrà scaricare o causare l'immissione nella civica fognatura delle sottoelencate acque, sostanze, scarichi o rifiuti se, a giudizio dell'Autorità Comunale, esse siano in grado di influire negativamente sulla rete dei condotti, sull'impianto di depurazione sia per quanto riguarda i processi di trattamento con le apparecchiature installate, o che possano costituire un pericolo per le persone, gli animali o le cose e, comunque, rappresentare danno per il pubblico.

2. Nella formulazione del proprio giudizio l'Autorità Comunale terrà in considerazione i seguenti fattori:
    - portata dello scarico, con particolare riferimento alla velocità e al grado di riempimento dei condotti; materiali da costruzione impiegati nella esecuzione della rete di fognatura; processo e dimensionamento adottati nell'impianto di depurazione; tutti quei fattori tecnici, infine, che abbiano influenza sulla conservazione del sistema di fognatura adottato.

    a) Qualsiasi liquido o vapore con temperatura superiore a 65° C.

d) Qualunque scarico contenente grassi, cera, oli sia emulsionanti che no, in quantità eccedente i 100 mg/l; oppure tutte quelle sostanze in grado di solidificare o di diventare viscose per temperature comprese tra 0 e 65° C.

e) Qualsiasi rifiuto che non sia stato appropriatamente sminuzzato. A tale proposito si fa presente che l'installazione e l'esercizio di trituratori azionati da motori superiori ai 3/4 di CV dovrà essere sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Autorità Comunale.

f) Tutti gli scarichi contenenti forti soluzioni acide di decapaggio oppure soluzioni concentrate di placcatura siano esse neutralizzate o no.

g) Qualunque scarico contenente ferro, rame, cromo, zinco e simili sostanze tossiche o, comunque, discutibili, ritenendo in esse comprese anche tutte quelle che richiedano una eccessiva domanda di cloro in misura tale che, tenuto conto anche delle combinazioni che possono verificarsi in fognatura, giunga all'impianto in condizioni da superare i limiti prescritti dall'Autorità Comunale.

h) Tutti gli scarichi contenenti fenoli e altre sostanze in grado di sviluppare odori e sapori in concentrazioni tali da superare i limiti da stabilirsi da parte dell'Autorità Comunale in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti siano essi emanati dallo Stato o dalle altre Autorità preposte alla disciplina degli scarichi.

i) Qualsiasi scarico radioattivo o con isotopi del semiperiodo e della concentrazione che superino i limiti stabiliti dall'Autorità Comunale in armonia con le leggi dello Stato.

j) Qualunque scarico con ph superiore a 9,5.

k) Concentrazioni particolarmente elevate di sostanze inerti sospese (come ad es.: argille saponifere, fanghiglie argillose, ecc.), o di solidi disciolti (come ad es.: cloruro di sodio, solfato sodico, ecc.).

l) Scarichi fortemente colorati (come ad es.: acque di tintoria, soluzioni di tannino vegetale, ecc.).

m) Tutti gli scarichi dal BOD particolarmente elevato o con domanda di cloro in misura tale da sovraccaricare eccessivamente l'impianto di depurazione.

n) Qualunque scarico con portata o concentrazione talmente eccezionale da costituire "volano ritardatore".

o) Qualsiasi acqua o scarico contenente sostanze che non possono essere trattate nell'impianto di depurazione esistente, o che essendolo solo parzialmente, ingenerino un affluente non compatibile coi limiti di accettabilità stabiliti dall'Autorità preposta al controllo degli scarichi.

3. Volendo effettuare immissioni nella pubblica fognatura di scarichi dalle caratteristiche sopraelencate e che, a giudizio dell'Autorità Comunale, possano aver effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale e che, comunque, possano costituire

un pericolo per l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose, l'Autorità Comunale, a suo giudizio, potrà:

a) Negare o togliere l'autorizzazione allo scarico.

b) Imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico.

c) Richiedere un controllo sulla portata e sul suo andamento.

d) Richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori costi incontrati nella depurazione.

4. Qualora l'Autorità Comunale autorizzi il pretrattamento o l'uniformazione della portata, le dovranno essere preventivamente sottoposti, per l'approvazione, i relativi progetti, con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di leggi vigenti.

5. L'Autorità Comunale potrà imporre l'installazione di intercettatori di grassi e sabbie allorché ciò sia indispensabile a causa dell'eccessiva quantità di dette sostanze, nonché di materiali infiammabili, o comunque pericolose, che fossero contenute negli scarichi.

6. Tali dispositivi dovranno essere ubicati in posizione tale da essere facilmente e prontamente accessibili sia nei riguardi della loro manutenzione che della loro ispezione.

7. Il loro dimensionamento e tipo costruttivo dovrà essere approvato dall'Autorità Comunale.

8. Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformizzare le portate, autorizzati ed approvati dall'Autorità Comunale, dovranno essere sempre mantenuti in perfetto stato di conservazione e funzionamento a tutta cura e spese dei proprietari.

9. Le clausole contenute nel presente articolo non devono essere intese nel senso restrittivo di impedire particolari accordi tra il Comune e l'industria privata, ma, al contrario, qualora la potenzionalità e il dimensionamento delle installazioni del sistema di fognatura lo consentano, potranno essere accettati, dietro corresponsione di un congruo canone, anche eventuali scarichi di portata e caratteristiche inconsuete.

ART. 31 – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Qualora l'Autorità Comunale lo richiedesse, l'industria allacciata alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spese, una apposita cameretta di controllo unitamente alla strumentazione e agli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionature.

2. Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura, e costruite in conformità dei progetti preventivamente approvati dall'Autorità Comunale.

3. Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

4. Il personale del Comune, debitamente provvisto di documenti di riconoscimento, avrà il diritto di accesso, in qualsiasi momento, per poter effettuare ispezioni, controlli, misure,

analisi, campionamenti e quanto altro occorre in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento.

5. Detto personale non avrà, però, alcun diritto di indagare intorno ai processi lavorativi che non abbiano stretta attinenza colla natura e la sorgente degli scarichi, i condotti di fognatura e gli eventuali impianti o apparecchiature di pretrattamento.

6. Nessuno dovrà manomettere o danneggiare o distruggere, sia dolosamente che per negligenza o incuria, qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Autorità Comunale.

7. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione in conformità di quanto prescritto dall'art. 47, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione di revocare il permesso di scarico.

ART. 32 – PROVE – ANALISI E MISURE

1. Tutte le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi in fognatura, verranno effettuate in conformità di quanto prescritto dagli "Standard Mehods for the Examination of Water and Wasterwater" edito a cura della American Pubblic Health Association, oppure dai "Deutsche Einheitsvrfaheren zu Wasser, Abwasser – und Schlamm – Untersuehung" (Verlag Chemie), e ciò fin tanto che, le suddette pubblicazioni, non siano state sostituite da una corrispondente regolamentazione ufficiale italiana.

2. Tutte le misure,prove, analisi, e campionature verranno eseguite nell'apposita cameretta di controllo.

3. Nel caso in cui l'Autorità Comunale non abbia ritenuto necessario far costruire tale manufatto, gli esami verranno condotti nella cameretta di ispezione della pubblica fognatura sita immediatamente a valle dello scarico.

4. Le campionature verranno effettuate seguendo i metodi più comunemente accettati e in modo da rispecchiare il più fedelmente possibile la reale situazione nonché l'influenza degli scarichi sull'intero complesso di fognatura e sulla incolumità del personale addetto alla sua manutenzione.

5. Caso per caso si stabilirà se prelevare campioni miscelati o istantanei.

6. In generale per le analisi interessanti il BOD ed i solidi sospesi verranno prelevati campioni corrispondenti alla media giornaliera mentre, il ph, verrà determinato su campioni istantanei prelevati ad intervalli regolari.

ART. 33 – RESPONSABILITA'

1. Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale del Comune sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza ivi prescritte.

2. I proprietari, o gli aventi causa, non saranno ritenuti responsabili di qualsiasi incidente possa toccare al personale comunale mentre, al contempo, il Comune sarà tenuto ad indennizzare la Ditta per eventuali danni causati dai propri incaricati e ciò anche nel caso di reclami da

parte di terzi, fatta eccezione, naturalmente, per il caso in cui tali danni siano dovuti a negligenza o ad incuria da parte dei proprietari in relazione a quanto prescritto dall'art. 32 del presente Regolamento.

3. L'approvazione del progetto da parte dell'Autorità Comunale non esonera il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

ART. 34 – ACQUE NON INQUINATE PROVENIENTI DA IMPIANTI PRIVATI DI SOLLEVAMENTO

1. Le acque non inquinate (come ad es. le acque di raffreddamento) provenienti da impianti di sollevamento di ragione privata dovranno, di norma, venire restituite al sottosuolo, dietro autorizzazioni della Superiore Autorità, a mezzo di reti o pozzi drenanti e, se del caso, previo trattamento in opportuni impianti.

2. Al controllo degli scarichi industriali verrà proposto un analista competente nominato dall'Autorità Comunale.

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 35 – DEROGHE

1. E'riservata facoltà alla Giunta Municipale, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 36 – PENALI

1. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli art. 206 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico del 3/3/1934, n. 383 dell'art. 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza T.U. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

ART. 37 – REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

1. Il presente Regolamento verrà sottoposto a revisione ad intervalli non superiori ai cinque anni, da una apposita Commissione designata dal Consiglio Comunale.

2. Salvo disposizioni contrarie tale Commissione sarà composta dal Sindaco, o da un suo delegato, dall'Ufficiale Sanitario, dal Tecnico Comunale, da due esperti nel campo igienistico e dall'ingegneria sanitaria e da due consiglieri comunali, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza.

3. Compito della Commissione sarà quello di rivedere il presente Regolamento in modo da aggiornarne l'applicabilità delle clausole in esso contenute; prendere in considerazione tutte le proposte di migliorie; stabilire se debbono essere introdotte delle modifiche in conseguenza di eventuali progressi intervenuti nel campo tecnico.

4. La Commissione presenterà al Consiglio Comunale una relazione dettagliata sull'opera svolta nonché sui provvedimenti da adottare.

5. Il Consiglio deciderà in merito prendendo i provvedimenti che riterrà opportuni per modificare il presente Regolamento, in conformità delle leggi vigenti.

ART. 38 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione tutoria e la pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 della legge 9/6/1947, n. 530.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore di questo Regolamento, tutti gli utenti della fognatura comunale devono uniformare i loro impianti di scarico alle suddette norme.

INDICE

TITOLO I – SCARICHI DOMESTICI E METEORICI

Art. 1 – IMMISSIONE IN FOGNATURA pag. 1

Art. 2 – SCARICO IN ALTRI RECAPITI pag. 1

Art. 3 – ALLACCIAMENTI PARZIALI E MULTIPLI pag. 1

Art. 4 – POZZI NERI PROVVISORI pag. 2

Art. 5 – PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI pag. 2

Art. 6 – PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI pag. 3

Art. 7 – AVVISO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA pag. 3

Art. 8 – TERMINE DEI FABBRICATI PREESISTENTI pag. 3

Art. 9 – OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE pag. 4

Art. 10 – SPESE DI ALLACCIAMENTO pag. 4

Art. 11 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO pag. 4

Art. 12 – LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI pag. 4

Art. 13 – PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI pag. 5

Art. 14 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI pag. 5

Art. 15 – ANTICIPAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO pag. 5

Art. 16 – IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DELLE FABBRICHE pag. 6

Art. 17 – MODIFICAZIONE AGLI ALLACCIAMENTI pag. 6

Art. 18 – DOCCIONI DI FACCIATA pag. 6

Art. 19 – INCASSATURA PLUVIALI pag. 6

Art. 20 – SPESE ALLACCIAMENTO PLUVIALI pag. 7

Art. 21 – SCARICHI VIETATI pag. 7

Art. 22 – STRADE PRIVATE pag. 7

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI IMMOBILI

Art. 23 – PRESCRIZIONI EDILIZIE pag. 8

Art. 24 – PROGETTO pag. 8

Art. 25 – PRESCRIZIONI TECNICHE pag. 8

Art. 26 – SCARICHI SOTTERRANEI pag. 9

Art. 27 – VISITA TECNICA pag. 9

Art. 28 – VISITE D'UFFICIO pag. 10

TITOLO III – SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 29 – SCARICHI IN FOGNATURA TASSATIVAMENTE VIETATI pag. 11

Art. 30 – SCARICHI CONCESSI CONDIZIONATAMENTE pag. 11

Art. 31 – ISPEZIONI E CONTROLLI pag. 13

Art. 32 – PROVE – ANALISI E MISURE pag. 14

Art. 33 – RESPONSABILITA' pag. 14

Art. 34 – ACQUE NON INQUINATE PROVENIENTI DA IMPIANTI PRIVATI DI SOLLEVAMENTO pag. 15

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35 – DEROGHE pag. 16

Art. 36 – PENALI pag. 16

Art. 37 – REVISIONI ED AGGIORNAMENTI pag. 16

Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE pag. 16